



Requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico

A.C. 224 - 387 - 727 - 946 - 1014 - 1045 - 1336 T.U.

dossier n° 42 - 22 gennaio 2014 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	224 - 387 - 727 - 946 - 1014 - 1045 - 1336 T.U.
Titolo:	Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	5
Commissione competente :	XI Lavoro
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 224, C. 387, C. 727; C. 946, C. 1014, C. 1045, C. 1336, è volto ad ampliare la portata delle deroghe per l'accesso al sistema pensionistico definite con la riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il provvedimento si compone di 5 articoli

L'**articolo 1** interviene a modificare sotto diversi profili l'articolo 24 del decreto – legge n. 201 del 2011, che ha innalzato i requisiti per l'accesso alla pensione.

In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo comma 10-*bis* nel citato articolo 24 del decreto – legge n. 201, il quale prevede che, ai fini della possibilità, riconosciuta in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, dall'articolo 1, comma 9, del decreto – legge n. 243 del 2004, alle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, di mantenere il diritto all'accesso alla pensione di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, si deroga alle disposizioni in materia di decorrenza del trattamento e di adeguamento dei relativi requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita.

Il comma 2 apporta numerose modifiche al comma 14 del medesimo articolo 24, relativamente alle deroghe ai nuovi requisiti pensionistici previste per talune categorie di lavoratori, relativamente alla tematica dei lavoratori cosiddetti esodati, cioè di quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia a vario titolo cessato e che, sebbene prossimi al pensionamento ai sensi della previgente normativa, non sono tuttavia riusciti, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, a maturare il diritto a pensione a seguito dell'innalzamento dei relativi requisiti di accesso disposto dalla riforma pensionistica realizzata con il citato articolo 24 del decreto – legge n. 201 (cosiddetta riforma Fornero). Si tratta, in sostanza, dei lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali; dei lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi; dei lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché dei lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; dei lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; dei lavoratori interessati dall'istituto dell'esonero dal servizio; dei lavoratori in congedo per assistere figli o coniuge con disabilità grave, o che fruiscano di permessi per assistere parenti o coniuge con disabilità grave.

In particolare, la lettera a) procrastina dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale avvalersi della normativa previdenziale previgente al decreto-legge n. 201; la lettera b) prevede l'esclusione, in ogni caso, dei regimi delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto- legge n. 78 del 2010 e all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 (in base al quale il trattamento pensionistico decorre a partire da un certo periodo dopo la data di maturazione dei previsti requisiti) e amplia il sistema derogatorio anche ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004; la lettera c) estende il sistema derogatorio anche ai lavoratori collocati in mobilità che maturino il diritto alla pensione non più entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità stessa, ma entro i 24 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, a prescindere dalla data di conclusione della procedura stessa e della data di effettivo collocamento in mobilità, anche se preceduto da un periodo di

cassa integrazione guadagni; la lettera d) stabilisce che per i lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto all'accesso al sistema derogatorio sia condizionato esclusivamente dalla data degli accordi collettivi, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità; la lettera e) introduce sostanziali modifiche per i lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201, fossero stati titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché per i lavoratori per i quali fosse stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; la lettera f), sostituendo la lettera d) del comma 14, prevede la possibilità, per i lavoratori che erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, di usufruire della disciplina previgente al decreto-legge n. 201/2011, a condizione che abbiano presentato domanda alla data del 31 gennaio 2012 e che perfezionino i requisiti per usufruire del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018: ai fini della fruizione del regime derogatorio, non rilevano né l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione della prosecuzione volontaria, né l'eventuale mancato versamento di almeno un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011; la lettera g) sostituisce interamente la lettera e-bis) del comma 14, la quale dispone l'applicazione delle disposizioni in materia di regime pensionistico previgenti al decreto – legge n. 201 del 2011 anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultassero essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001: la nuova formulazione della lettera e-bis) prevede l'accesso alla disciplina derogatoria per i lavoratori che, entro la data del 31 dicembre 2011, abbiano usufruito di congedi per assistere figli o congiunti con disabilità gravi, i quali maturino il requisito per il trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2015.

Il comma 3 dell'articolo 1 estende ai lavoratori del settore pubblico le deroghe previste per i lavoratori privati dal comma 15-bis del più volte citato articolo 24, che ha disposto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, in possesso di specifici requisiti. Tale regime si applica ai lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, a condizione che avessero maturato, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 («quota 96» quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni), i quali possono conseguire la pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; nonché delle lavoratrici che potessero conseguire la pensione di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), dello stesso decreto-legge n. 201, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni, a condizione che avessero maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data avessero conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni.

L'**articolo 2** apporta alcune modifiche ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, i quali, rispettivamente, hanno ricompreso nella categoria dei soggetti beneficiari della disciplina previgente anche i lavoratori con rapporto risolto in base ad accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all'esodo e i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà di settore.

In particolare, il comma 1, modificando il citato comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, alla lettera a) dispone che siano inclusi nel previgente regime delle decorrenze, sempre nel limite delle risorse e con le procedure previste dal comma 15 dell'articolo 24 del decreto -legge n. 201, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati sempre entro il 31 dicembre 2011; la norma amplia dunque la platea dei soggetti contemplati dal testo vigente del comma 2-ter, il quale attualmente include solo i lavoratori il cui rapporto si sia risolto, in base ad accordi individuali, stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto – legge n. 201, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; la lettera b) prevede che, ai fini dell'inclusione nella disciplina previgente al decreto-legge n. 201, il lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la maturazione del diritto al trattamento pensionistico (e non più la decorrenza del trattamento medesimo) entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201; la lettera c) dispone che, ai fini della concessione dei benefici indicati, non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea avvenuta dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo.

Il comma 2 modifica invece il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto – legge n. 216/2011, ampliando la platea delle fattispecie escluse dalla riduzione percentuale del trattamento pensionistico in caso di pensionamento anticipato, prevista dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201/2011, esclusione stabilita in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. In particolare, la modifica elimina il vincolo secondo cui, per poter fruire del beneficio, la predetta anzianità contributiva debba essere costituita esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria), comprendendo

dunque anche i periodi di contribuzione figurativa.

L'**articolo 3** interviene sui requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra (in dettaglio, si tratta del personale con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto).

In particolare, il comma 1 dispone, in ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, che il predetto personale, operante sia nelle imprese ferroviarie sia nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, consegua il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti in tali mansioni.

Il comma 2 disciplina il caso in cui il personale indicato dal comma 1 perda i requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti per la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, stabilendo che in tale ipotesi il diritto alla pensione matura in presenza di un requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età di cinquantotto anni e del limite contributivo di trentotto anni, indicati dal comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 3 reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il comma 4 interviene sulla disciplina, recata dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, relativa alla progressiva armonizzazione (cioè all'aumento) dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, prevista per i regimi e le gestioni diversi da quello dell'assicurazione generale obbligatoria.

In particolare, attraverso un'integrazione al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201, si prevede che sia escluso da tale processo di armonizzazione dei requisiti pensionistici il personale, già indicato al comma 1, operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie.

L'**articolo 4** chiarisce che gli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa, sono pienamente validi per consentire ai lavoratori coinvolti dai predetti accordi di accedere al regime previdenziale secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'**articolo 5** introduce un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle modifiche al sistema previdenziale introdotte dal citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo a tal fine che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenti semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

L'**articolo 6** reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri determinati dagli articoli 1, 2 e 4, valutati dal comma 1 in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai sensi del comma 2, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 216 del 2011 (in base alla quale, in caso di scostamento dalle previsioni di spesa, l'accesso al regime derogatorio è condizionato al previo incremento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione), ai predetti oneri si fa fronte con le maggiori entrate da reperire attraverso «misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1».

Relazioni allegare o richieste

Al provvedimento sono allegare le relazioni illustrative dei disegni di legge confluiti nel testo unificato.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.

Si fa tuttavia presente che sulla questione dei c.d. esodati il legislatore è intervenuto, da ultimo, con l'articolo 1, commi 191, 193-198 e 491-492, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), che ha ulteriormente esteso la platea dei salvaguardati di ulteriori 17.000 lavoratori.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale "previdenza sociale", di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione.

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l'attribuzione di poteri normativi.